

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Minimec S.r.l. di subingresso e rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Brandizzo ad uso processo industriale e igienico-sanitario. (Pratica n. 022102 - Cod. Utenza TO13358) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 558-17602 del 7.7.2017; Codice Univoco: TO-P-03502.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il subingresso e il contestuale rinnovo alla Società Minimec S.r.l., con sede legale in Comune di Novellara (RE) – Via Edison n. 7/A – C.F. e P. Iva 02702660354, della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 731-178711 del 5.6.2006 integrata dalla D.D. n. 850-43854 del 12.11.2009 alla Società KKK S.p.A., per uso processo industriale e igienico-sanitario (Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di litri/s massimi 5,80 e medi 0,007 derivata da n. 1 pozzo, ubicato presso la sede operativa in Comune di Brandizzo, Via Papa Giovanni XXIII n. 41, già descritto in premessa (nr. pr. **022102** - Cod. Utenza **TO13358**);
 - 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
 - 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
 - 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
 - 5) di comunicare al subentrante che resta a suo carico l'onere della corresponsione, alla Regione Piemonte, dei canoni annui dovuti per l'uso dell'acqua e rimasti eventualmente insoluti;
 - 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.
- (...omissis)